

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 9 LUGLIO 1949

(12^a in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRABINO

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Modifica all'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore » (N. 504):

PRESIDENTE	Pag. 135, 136, 138, 139
BUONOCORE, <i>relatore</i>	136, 137, 138
TONELLO	136, 139
LOVERA	136, 138, 139
GIARDINA	137, 138
CARISTIA	137
CERMIGNANI	137
SESSA	137
DELLA SETA	137
VENDITTI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	138
MAGRÌ	138, 139

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Buonocore, Caristia, Cermignani, Della Seta, Ferrabino, Filippini, Gervasi, Giardina, Lamberti, Lovera, Ma-

gri, Mazzoni, Page, Parri, Pennisi di Floristella, Rolli, Russo, Santonastaso, Sessa, Tamburrano e Tonello.

Sono presenti anche il senatore Jannelli, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Venditti.

MAGRÌ, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore » (N. 504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Caroniti ed altri: « Modifica dell'articolo 67 del testo unico sull'istruzione superiore ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

La disposizione contenuta nell'articolo 67 del vigente testo unico dell'istruzione superiore è sostituita dalla seguente:

« Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, udita la Facoltà per la designazione della cattedra da coprire ed udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, può, entro il 30 aprile, bandire il concorso.

« Per il corrente anno il concorso può essere bandito entro il 31 luglio udite la Facoltà interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Buonocore.

BUONOCORE, *relatore*. L'articolo 67 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — articolo cui si apporta la modifica indicata nel disegno di legge — testualmente dispone:

« Nessun posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« Trascorso tale periodo senza che le Facoltà e le Scuole abbiano provveduto, il Ministro, udito il Consiglio superiore per la designazione della cattedra da coprirsi, procede alla nomina del titolare, sulla proposta di una Commissione nominata e composta secondo l'articolo 70 ».

L'articolo 70 del testo unico, richiamato dall'articolo 67, detta norma circa la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari (ed è da aggiungere che il riferimento va ora riportato non all'articolo 70, ma all'articolo 4 del decreto legge legislativo 5 aprile 1945, n. 238, che attualmente disciplina la materia già trattata dall'articolo 70).

Il richiamo al sistema dei concorsi, quale si legge nell'attuale articolo 67, non può evidentemente non essere interpretato sistematicamente, in relazione, cioè, a tutte le disposizioni disciplinanti i concorsi: compresa, tra queste, quella secondo cui i concorsi non possono essere indetti se non entro il mese di aprile di ciascun anno.

La modifica proposta introduce, tuttavia, insieme con la dichiarazione confermativa di tale termine, anche una modalità che non trovavasi prevista dall'attuale articolo 67: e, cioè, l'obbligo che sia sentita preventivamente la Facoltà, oltre che — come già previsto — il Consiglio superiore: e ciò vale a salvaguardare, sia pure con peculiari modalità, il principio generale dell'autonomia.

L'ultimo comma della disposizione in questione, stabilisce, infine, che i concorsi possano essere indetti per il corrente anno entro il 31 luglio.

Considerata la finalità cui è inteso il provvedimento e la disposizione transitoria che

l'accompagna, il vostro relatore ritiene che esso possa avere la vostra approvazione.

TONELLO. Ho l'impressione che con il disegno di legge, che è sottoposto alla nostra approvazione, non sia scongiurato il pericolo che restino vacanti delle cattedre per più di due anni. Infatti, l'articolo unico dice che il Ministro « può » bandire il concorso. Ora, il fatto di lasciare le cattedre senza titolare è uno tra gli inconvenienti più gravi delle nostre Università, dal momento che il professore incaricato non ha la stessa autorità che avrebbe se fosse realmente nominato con tutte le garanzie di un concorso. Dunque, poichè noi abbiamo bisogno di restaurare la piena autorità dei titolari delle cattedre, è necessario che l'intervallo sia il più breve possibile.

Propongo, pertanto, il seguente emendamento, che consiste nel sostituire alle parole: « può, entro il 30 aprile, bandire il concorso », le altre: « bandisce il concorso entro il 30 aprile ».

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Tonello che se questo suo emendamento dovesse essere approvato, si avrebbe come conseguenza un notevole ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge, il quale dovrebbe ritornare alla Camera; e ciò renderebbe nulla l'efficacia dell'ultimo comma dell'articolo unico, nel quale è previsto il termine del 31 luglio.

LOVERA. Onorevoli colleghi, siamo stati chiamati alcuni mesi fa ad approvare una proroga ai bandi di concorsi universitari, e in quell'occasione abbiamo respinto tale proroga. Oggi, sotto altra forma, ci si chiede di votare ancora una proroga; ma non credo che, per favorire due o tre persone, sia il caso di venire meno ad un principio precedentemente fissato.

A me sembra che il concorso, di cui nell'ultimo comma dell'articolo unico, anzichè essere bandito entro il 31 luglio (col che si farebbe una eccezione), potrebbe essere bandito nel mese di novembre; ritengo che tale ritardo non pregiudicherebbe alcuna situazione.

Abbiamo fatto voti perchè si rientri nella normalità; ed ora ci si chiede di concedere quello a cui tre mesi fa ci siamo opposti! Mi

sembra che in tal modo non faremmo una buona figura, perchè finiremo col lasciarci ingannare.

GIARDINA. Il senatore Lovera ha ricordato che la nostra Commissione si è pronunciata in senso favorevole per il rispetto della consuetudine; ma, a dire il vero, noi non ci siamo mai occupati di proroga dei termini di concorso.

Nel gennaio scorso ci preoccupammo di chiamare nuovi professori vincitori di concorsi per cattedre e facemmo voti perchè non si verificassero più proroghe in questo senso; quella proroga infatti fu accordata, perchè molti concorsi non erano stati espletati.

Comunque, il ritorno alla normalità non può essere realizzato oggi per domani. Il Ministro terrà presente per il nuovo anno scolastico 1949-1950 la necessità di rispettare il calendario universitario.

Quanto alla proposta del senatore Tonello, mi sembra che egli si sia reso interprete della necessità che cattedre importanti non restino senza titolare; gli faccio osservare che spesso una cattedra scoperta è di materia secondaria, e quindi giustamente la proposta di legge dispone che il Ministro può, sentito il parere della Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore (che costituiscono due garanzie, perchè anche una Facoltà può essere a conoscenza dello stato di certe discipline e se vi siano cultori, oppure no, di una determinata materia: e, d'altra parte, il Consiglio superiore può con assoluta competenza dare al Ministro un parere) bandire il concorso. Mentre, se il Ministro, di sua autorità, procedesse al bando del concorso, potrebbe verificarsi il caso che venisse bandito il concorso per qualche materia secondaria, senza che vi fossero cultori degni di coprire la cattedra.

Non mi sembra dunque che sia il caso di mutare il « può bandire » in « bandisce », in quanto verremmo a dare al Ministro il potere di bandire un concorso per una materia che potrebbe non avere, come ho già detto, degni cultori. Sarei pertanto favorevole a lasciare immutato il testo.

Del resto la riforma della Scuola, che non verterà soltanto sui problemi della scuola ele-

mentare e media, provvederà anche agli istituti superiori, e si potrà disciplinare in un testo unico tutta la materia.

CARISTIA. Mi associo alle conclusioni del senatore Giardina e dichiaro di essere favorevole alla relazione Buonocore.

Debbo aggiungere che il fatto che un concorso si possa bandire entro il 31 luglio oppure nel mese di novembre, ha la sua importanza e incide sull'interesse universitario; bandire i concorsi a novembre significa infatti spesso perdere un anno, dato che c'è da svolgere un lavoro notevole costituito dalla nomina della commissione, dalla presentazione dei documenti, dalle decisioni, e così via.

BUONOCORE, *relatore*. Non dobbiamo dimenticare che il testo unico vigente è stato compilato in regime fascista; infatti quando, per esempio, l'articolo 67 elimina il parere della Facoltà, dà un colpo all'autonomia delle Facoltà stesse.

Ora, in tanto questi concorsi possono bandirsi, in quanto deve essere la Facoltà a riconoscerne l'opportunità; di qui la modifica che viene proposta in senso democratico, per eliminare una delle tante incongruenze esistenti nell'ordinamento degli studi. Ne toglieremo altre in sede di riforma; ma là dove possiamo provvedere subito, ritengo che non dovrebbe esservi nessuna difficoltà a farlo.

CERMIGNANI. Mi associo alla proposta di emendamento del senatore Tonello, anche per la considerazione che in conseguenza di quel « può », potrebbe verificarsi il caso che qualche incaricato si imboschi in una cattedra, e ci resti finchè piace al Ministro.

SESSA. Sono anch'io del parere del senatore Tonello, perchè se, per esempio, non convenisse al Ministro di provvedere al concorso, la cattedra rimarrebbe senza titolare per un certo quanto tempo!

DELLA SETA. Mi associo alla proposta del senatore Lovera: dobbiamo abbandonare la via intesa ad allontanarci dalla normalità per ragioni contingenti.

Aggiungo poi che mi associo pienamente alla proposta del senatore Tonello: il Ministro non « può », ma « deve » bandire il concorso, il che

non esclude che il Ministro possa consultare la Facoltà; ma quando una cattedra è vacante essa deve essere coperta.

Io sono un fautore dell'autonomia universitaria, ma spesso tale termine viene frainteso: chi conosce la vita delle facoltà universitarie e sa attraverso quali vie oblique molti riescono ad ottenere incarichi o cattedre, comprenderà in quale senso il termine va inteso.

Aggiungo che sono contrario alla possibilità, che hanno le Facoltà universitarie, di ricoprire una cattedra attraverso i trasferimenti. Quando una cattedra è vacante bisogna bandire un concorso, perchè nella Nazione esistono sicuramente cultori di quella materia; e non capisco il significato di una frase che ho sentito poco fa: « ci potrebbe essere una disciplina che non ha cultori »! Si bandisca, invece, il concorso, e si vedrà se vi sono dei cultori!

GIARDINA. È necessario che aggiunga brevemente qualche parola circa la proposta del senatore Tonello. Le preoccupazioni avanzate da lui e dal senatore Della Seta hanno un certo fondamento: un Ministro che può bandire un concorso contro il voto della Facoltà e del Consiglio superiore è chiaro che assume tutta la responsabilità del suo comportamento. Non sarei pertanto alieno dall'accettare l'emendamento del senatore Tonello.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che l'articolo 67 ebbe origine dal caso Gentile a proposito del quale molti ricorderanno l'opuscolo del Croce « Il caso Gentile e il malcostume della vita universitaria ».

Quando il Gentile diventò Ministro si preoccupò di sanare il « malcostume », e si adoperò perchè fosse approvato tale articolo, il quale stabilisce che quando per oltre due anni le Facoltà non provvedono con i mezzi di legge ad occupare i posti di ruolo vacanti può intervenire il Ministro. Veniva posta come unica cautela che il Ministro ascoltasse il parere del Consiglio superiore, non della Facoltà; perchè la Facoltà era carente e perciò non doveva più essere ascoltata.

LOVERA. Nell'articolo unico del disegno di legge sono comprese due cose distinte: nella prima parte c'è la questione del « può »; la seconda parte attiene al problema della data, che

io non condivido assolutamente. Infatti, mentre vogliamo fare una legge di carattere generale, introduciamo subito un'eccezione.

Propongo, pertanto, di respingere il disegno di legge.

VENDITTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Lovera, il terzo comma è una disposizione transitoria determinata dalle carenze che si sono verificate. Se annullassimo tale disposizione, annulleremmo per due anni il beneficio che deriverebbe dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Lovera che sia respinto il disegno di legge. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

MAGRÌ. Sono contrario all'emendamento del senatore Tonello. Esso tende a togliere al Ministro la facoltà di bandire il concorso; nel qual caso non capisco il significato delle parole « udita la Facoltà » e « udito il Consiglio superiore ». Se è per la qualità della materia che il Ministro deve sentire il parere di tali organi, occorrerebbe specificarlo.

Propongo poi che si dica: « uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Debbo, inoltre, aggiungere che l'articolo 67 prevedeva circostanze di carattere eccezionale, in conseguenza delle quali la cattedra poteva essere scoperta per oltre due anni. Ma ora si vuole senz'altro escludere che possano sussistere circostanze eccezionali, mentre io ritengo che una valvola di tale genere potrebbe essere lasciata. Propongo, pertanto, di dire all'ultimo comma: « salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore ».

BUONOCORE, *relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo opportuno riportarsi brevemente alla questione della responsabilità ministeriale. Quando diciamo: sentiti la Facoltà e il Consiglio superiore, evidentemente è il Ministro che deve decidere, e decidere in conformità del parere della Facoltà e del Consiglio superiore. Se poi volete che in tale caso il parere debba essere vincolante, bisognerà dirlo esplicitamente, dato che quel « bandisce », proposto dal

senatore Tonello, non è sufficiente a chiarire la questione. Sarebbe meglio adoperare una formula imperativa, come nel diritto romano, del tipo: bandirà, oppure deve bandire. Ma non vorrei che in tal modo si annullasse il carattere della responsabilità ministeriale.

TONELLO. Insieme nel mio emendamento, dal momento che noi dobbiamo preoccuparci del fatto che le cattedre restino vacanti per oltre due anni. Qualunque aggiunta o cambiamento all'emendamento proposto potrebbe far sorgere dubbi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Tonello tendente a sostituire alle parole « può, entro il 30 aprile, bandire il concorso » le altre « bandisce il concorso entro il 30 aprile ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Magrì alla prima parte dell'articolo, tendente a sostituire alle parole: « udita la Facoltà per la designazione della cattedra da coprire ed udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione » le altre « uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il secondo emendamento del senatore Magrì, tendente ad aggiungere dopo la parola « bandisce » le altre « salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Consiglio superiore ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

LOVERA. Propongo l'abolizione dell'ultimo comma.

MAGRÌ. Mi sembra che se votiamo contro l'ultimo comma ci mettiamo in contraddizione con noi stessi; infatti, da una parte non vogliamo che le cattedre restino più a lungo senza titolare, dall'altra togliamo la possibilità che esse per quest'anno siano coperte.

PRESIDENTE. Faccio notare alla Commissione che l'articolo unico del disegno di legge è una modifica al testo unico dell'istru-

zione superiore e che, pertanto, l'ultimo comma non può essere inserito nel testo unico. Propongo, quindi, di scindere l'articolo unico in due articoli e di aggiungere un articolo 3 così concepito: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » ».

MAGRÌ. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che questa legge deve ritornare alla Camera dei deputati e che forse il Ministro non arriverà a bandire il concorso entro il 31 luglio. Propongo pertanto di dire all'ultimo comma: « per il corrente anno il concorso sarà bandito entro il 15 agosto ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Lovera di soppressione dell'ultimo comma. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

TONELLO. All'ultimo comma propongo che si sostituiscano le parole « può essere bandito », con le altre « sarà bandito ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta del senatore Tonello. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Magrì tendente a sostituire alle parole « entro il 31 luglio » le altre « entro il 15 agosto ». Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

A conclusione delle proposte approvate, pongo ai voti l'articolo 1 che risulta così formulato:

« La disposizione contenuta nell'articolo 67 del vigente testo unico dell'istruzione superiore è sostituita dalla seguente: « Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 2 che risulta così formulato: « Per il corrente anno il concorso sarà bandito entro il 15 agosto, udite la Fa-

VI COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

12ª RIUNIONE (9 luglio 1949)

coltà interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti l'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,15.